

FVG Strade SpA
28/06/2018
0031431
PARTENZA

All'operatore economico

PROCEDURA NEGOZIATA
art. 36, co. 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

INVITO

In esito alla manifestazione di interesse, espressa nell'ambito della ricerca di mercato avviata, codesto operatore economico è invitato a partecipare alla gara informale per l'affidamento dell'intervento rappresentato in calce:

GARA INFORMALE IND 05-2018 INFORMAZIONI GENERALI			
CUP n. B41B04000540002		Cod. Lav. UD_16_06_01	
CIG n. 7521626222		CPV 45233128-2	
Determinazione a contrarre n. 0001490 dd. 22.06.2018			
OGGETTO: "Completamento della circonvallazione Nord-Est di Udine tra il ponte di Salt e Cerneglons – Stralcio funzionale relativo alla sistemazione a rotatoria lungo la S.P. n°15 a Salt di Povoletto"			
		Euro	
Importo complessivo dei lavori		€ 495.000,00	
Importo soggetto a ribasso		€ 468.000,00	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 27.000,00	
	Categoria	Classifica	Euro
Categoria di qualificazione	OG3	II	€ 495.000,00
Cauzione provvisoria 2%			€ 9.900,00
Pagamenti in acconto: come da art. 27 del CSA			
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 150 (centocinquanta) giorni naturali consecutivi, come previsto dall'art. 14 del CSA.			

DOCUMENTAZIONE

La documentazione è consultabile all'indirizzo <http://share.fvgstrade.it/>, le cui credenziali per l'accesso sono le seguenti: Nome utente: "gara" - Password: "12345678". La documentazione è, altresì, disponibile presso la sede legale della società FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. di Scala dei Cappuccini n. 1 – 34131 TRIESTE (c/o Ufficio Gare e Contratti) dalle ore 09:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì.

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (e predisposta con le modalità di seguito indicate), entro e non oltre le ore **12.00** del giorno **12.07.2017** presso l'Ufficio Protocollo della sede legale della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. – Scala dei Cappuccini n. 1 – 34131 TRIESTE, tramite servizio postale o agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano o altro mezzo idoneo.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine perentorio di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede esclusivamente il timbro dell'Ufficio Protocollo di FVGS, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato

IND05-2018 LETTERA DI INVITO ALLA GARA INFORMALE

qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione). L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore 09.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi - prefestivi.

La consegna del plico è a completo ed esclusivo rischio del mittente, intendendosi Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se sostitutivi o aggiuntivi di plichi pervenuti tempestivamente. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente previa richiesta scritta.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede legale della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. (Scala dei Cappuccini n. 1 – 34131 TRIESTE) il giorno **16.07.2017**, alle ore **09.30**. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali (o soggetti muniti di specifica delega) dei concorrenti potranno effettuare dichiarazioni a verbale. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno un giorno prima della data fissata.

TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta vincherà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, FVGS potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata nei confronti dell'operatore economico che avrà offerto il minor prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 4 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. La Stazione Appaltante applicherà l'istituto di cui all'art. 97, co. 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, alle condizioni ivi previste, procederà all'esclusione automatica delle offerte con una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ALTRE INFORMAZIONI

- a) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell'amministrazione aggiudicatrice. Saranno escluse le offerte pari o in aumento sull'importo posto a base di gara.
- b) La società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riserva la facoltà prevista dall'art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- c) La società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riserva il diritto di annullare la procedura, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. L'aggiudicazione della gara è subordinata alla necessaria copertura finanziaria, in mancanza della quale la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara medesima.
- d) Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato mediante scrittura privata nel termine di novanta giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. In ogni caso il contratto di appalto non potrà essere stipulato prima della scadenza del termine dilatorio di cui ai commi 9 e ss. dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Si informa che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui al comma 2 dell'art. 209 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- e) Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente (d.lgs. 159/11 e s.m.i.) in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti ed autodichiarati dal concorrente.
- f) Nei casi previsti dall'art. 110 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

- g) Ai sensi dell'art. 48 co. 11 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti; in tale ipotesi si fa espresso rinvio alle regole ed ai divieti stabiliti dall'art. 48 del codice. In particolare, dovranno essere specificate le parti di opere o i magisteri che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- h) Ai sensi e secondo le forme previste dall'art. 89 del d.lgs. 50/2016, il concorrente – singolo o in raggruppamento - può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 84 del codice. Nell'ipotesi di cui sopra, è necessario, a pena di esclusione, produrre i documenti e le dichiarazioni previste dall'art. 89, co. 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Si precisa che è onere del concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non s'impegna semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, proprie specifiche risorse ed il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, co. 7, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
- i) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 216, co. 14 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 92, co. 5 del d.P.R. 207/10 e s.m.i., i concorrenti (singoli o riuniti in raggruppamento temporaneo) che possiedono in proprio i requisiti di qualificazione prescritti dalla presente lettera di invito, possono cooptare – con specifica formale dichiarazione - altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. È fatto obbligo al concorrente di attestare – mediante esibizione della certificazione SOA – che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dall'impresa cooptata sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
- j) Ai sensi dell'art. 35, co. 18 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., all'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate dal codice, un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) del valore del contratto di appalto.
- k) Gli operatori economici, per il solo fatto che partecipano alla procedura negoziata, accettano integralmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite nella presente lettera di invito e nel Capitolato Speciale d'Appalto.
- l) I documenti presentati non verranno restituiti.
- m) Tutte le comunicazioni avverranno a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
- n) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente invito, si fa riferimento al d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- o) Fatte salve le disposizioni dell'art. 85, co. 5 del codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 216, co. 13, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC). Pertanto, tutti i concorrenti devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato – AVCpass operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
- p) Il contratto sarà stipulato a misura, fatti salvi gli oneri di sicurezza interferenziali che saranno contabilizzati a corpo. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.
- q) Ai sensi dell'art. 32, co. 14 bis del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il capitolato speciale di appalto e il computo metrico estimativo – messi a disposizione degli operatori economici come sopra evidenziato - costituiscono parte integrante ed essenziale del presente procedimento e del contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario.
- r) È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento, all'indirizzo "giuseppe.cher@fvgs.it", almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, garantite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ed inoltrati, pur nel rispetto di cui sopra, ad indirizzi diversi da quelli indicati. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Si informa che si forniranno soltanto chiarimenti di natura procedimentale e non di natura giuridica, quali quelli inerenti l'interpretazione di norme.
- s) Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Giuseppe Cher.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Per poter partecipare alla presente procedura negoziata i concorrenti, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire un unico plico, contenente le altre buste (documentazione amministrativa ed offerta economica), che dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso, controfirmato e idoneamente sigillato sui lembi di chiusura con nastro adesivo trasparente o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

IND05-2018 LETTERA DI INVITO ALLA GARA INFORMALE

Dovrà, altresì, recare all'esterno le seguenti indicazioni: ragione sociale, indirizzo, PEC, codice fiscale e partita IVA dell'impresa concorrente, nonché il numero e l'oggetto dell'appalto, il giorno e l'ora dell'espletamento della gara medesima. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) devono essere riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o costituendi.

A pena di esclusione, il plico sopra citato dovrà contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua volta dovrà, a pena di esclusione, essere controfirmata e sigillata con nastro adesivo trasparente sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica:

- la prima, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura **"Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti, prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara di cui al successivo paragrafo;
- La seconda, contenente l'offerta economica e recante l'intestazione del mittente, e la dicitura **"Busta B -OFFERTA ECONOMICA"**, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, quanto richiesto dal paragrafo ad un tanto dedicato.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. La documentazione presentata in altra lingua, non corredata della traduzione giurata in lingua italiana, è considerata non pervenuta e determina l'esclusione del concorrente dalla gara.

N.B.: La documentazione presentata con fogli separati deve essere sottoscritta su ogni singolo foglio. Si intendono separati i fogli legati da fermagli o da punti metallici.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

IND05-2018 LETTERA DI INVITO ALLA GARA INFORMALE

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una "garanzia provvisoria", come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto. La garanzia è costituita secondo una delle modalità di cui all'art. 93 co. 2 e co. 3 del Codice dei Contratti.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà a pena di esclusione:

1. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
2. essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
3. avere validità per almeno 180 gg. dal termine per la presentazione dell'offerta;
4. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, ad aggregazioni di imprese di rete, a consorzi ordinari, a GEIE o a partecipanti con idoneità plurisoggettiva - anche non costituiti - essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE (art. 93, co. 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.);
5. prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della "garanzia provvisoria" è ridotto al ricorrere delle ipotesi previste dal comma 7 dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Qualora la garanzia provvisoria sia prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente deve presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso delle certificazioni e/o delle attestazioni ivi previste oppure allegare copia conforme di tale documentazione. Per gli operatori economici con identità plurisoggettiva (ad esempio: R.T.I.), il beneficio della riduzione della cauzione provvisoria sarà accordato solo qualora tutte le imprese associate integrino le condizioni e/o siano in possesso delle certificazioni previste dalla disposizione sopra richiamata.

Fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo dell'art. 93, co. 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'offerta del concorrente è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del codice (cd "garanzia definitiva") in favore della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in relazione alla quale la sottoscrizione dei soggetti rappresentanti l'ente fidejussore dovrà essere oggetto di legalizzazione notarile che attesti il possesso dei necessari poteri di firma.

All'atto della consegna dei lavori l'aggiudicatario deve presentare la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice per la somma da assicurare stabilita dall'art. 37 del capitolato speciale d'appalto (parte prima).

IND05-2018 LETTERA DI INVITO ALLA GARA INFORMALE

Ai sensi dell'art. 35, co. 18 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. l'erogazione dell'anticipazione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG3. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, co. 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico che intendesse subappaltare taluna delle c.d. *"attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa"* deve obbligatoriamente indicare (compilando l'apposita Scheda 1/E) una terna di subappaltatori. Ai sensi dell'art. 1, co. 53 della L. 190/2012 e s.m.i., sono considerate attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa le attività di seguito riportate: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: (a) l'omessa dichiarazione della terna; (b) l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; (c) l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. Il concorrente indica una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea; in tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato secondo la disciplina di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 a cui si fa espresso rinvio. Le istanze di autorizzazione al subappalto saranno prese in esame a condizione che, all'atto dell'offerta, siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare o concedere a cottimo. A questo proposito si rappresenta che un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra l'Amministrazione non potrà concedere l'autorizzazione al subappalto.

In particolare, l'affidatario, ai sensi del comma 4 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, potrà affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché a) il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura negoziata; b) il subappaltatore sia in possesso di adeguata qualificazione con riferimento alla categoria di lavori che intende assumere; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare; d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore saranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Sono fatte salve le ipotesi previste dall'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., nell'ambito delle quali la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis), del Codice.

Relativamente alle attività concernenti la fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi, giusta deliberazione n. 35 del 03.09.2008 dell'Autorità (ora ANAC) che si intende integralmente riportata e trascritta, deve considerarsi vietato ogni sub-contratto che nella sostanza, al fine di aggirare il divieto legislativo, mira a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con il subappalto o con il cottimo, ossia l'esecuzione di tutti o parte dei lavori oggetto dell'appalto senza l'autorizzazione della stazione appaltante. Inoltre si ritiene assimilabile al sub-appalto qualunque contratto concernente la fornitura e posa in opera dei conglomerati bituminosi, in quanto comprensivo di una serie di lavorazioni, tutt'altro che accessorie e/o complementari rispetto al bene fornito, riconducibili a lavori e in relazione alle quali si pone l'esigenza che siano eseguite da soggetti, non solo in regola con la disciplina c.d. antimafia, ma anche in possesso di idonea qualificazione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti generali: i concorrenti, a pena di esclusione, attestano l'assenza delle cause ostative previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Requisiti speciali di qualificazione: (art. 84 e art. 216, co. 14 del codice) i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria e nella classifica adeguata ai lavori da assumere (OG3 class. II).

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella lettera di invito per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e, in ragione dell'art. 216, co. 14 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., all'art. 92 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.

PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITA'

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità e presentare la ricevuta comprovante la dimostrazione dell'avvenuto versamento. Il versamento della contribuzione all'ANAC deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità indicate dall'Autorità, nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate all'indirizzo www.anticorruzione.it. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "A – documentazione amministrativa" il concorrente, a pena di esclusione, deve produrre i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione (modello 1/A) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 48, co. 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

2. Documento di gara unico europeo (DGUE), utilizzando il formulario (modello 1/B) allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dd. 16.07.2016 n. 3 (pubblicata in G.U.R.I. – serie generale - dd. 27.07.2016 n. 174). Nell'ambito del DGUE, il concorrente attesta – secondo le forme del d.P.R. 445/00 e s.m.i. – di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di soddisfare i requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del codice.

2.1 Il documento redatto dall'operatore economico fornisce, inoltre, le seguenti informazioni:

- a. dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento;
- b. indicazione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3 che, ai sensi dell'art. 105 del Codice ed entro i limiti di legge e del presente invito, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.

2.2 si rappresenta che:

- 2.2.1 il DGUE deve essere sottoscritto e compilato in conformità alle linee guida formulate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dd. 16.07.2016 n. 3, alle cui istruzioni operative e chiarimenti si fa espresso rinvio;

IND05-2018 LETTERA DI INVITO ALLA GARA INFORMALE

- 2.2.2 al fine di agevolare la compilazione del DGUE, si offre ai concorrenti un formulario nell'ambito del quale sono evidenziate ("barrate") le informazioni non necessarie alla presente procedura concorsuale e che quindi possono/devono essere omesse dai concorrenti;
 - 2.2.3 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, il DGUE, a pena di esclusione, deve essere predisposto e presentato da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - 2.2.4 nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE, a pena di esclusione, deve essere predisposto e presentato anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
 - 2.2.5 le attestazioni di cui alla parte III lettera A del DGUE (motivi legati a condanne penali) riguardano tutti i soggetti indicati dall'art. 80 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di S.r.l. o S.p.A. nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, l'attestazione deve essere riferita ad entrambi i soci;
 - 2.2.6 le attestazioni di cui alla parte III lettera A del DGUE (motivi legati a condanne penali) riguardano, altresì, i soggetti cessati da una delle cariche previste dall'art. 80, co. 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni sono riferite anche agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - 2.2.7 Con specifico riferimento al comma 5 lett. c) dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., si rinvia alle Linee Guida n. 6 aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 1008 dd. 11.10.2017;
 - 2.2.8 il concorrente deve eventualmente ripetere tante volte quante necessario le dichiarazioni previste dalle sezioni del DGUE; quali, ad esempio, quelle previste dai punti: parte II-B; parte III-A e parte III-B. Per quanto concerne la definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatto espresso richiamo al Comunicato del Presidente dell'ANAC dd. 08.11.2017 depositato in data 14.11.2017.
3. Copia dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata e in corso di validità.
 4. Garanzia provvisoria costituita in conformità alle disposizioni di cui all'art.93 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
 5. Fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo dell'art. 93, co. 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.
 6. Qualora il concorrente decida di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 48, co. 11 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e partecipare quale mandatario di operatori riuniti, deve presentare quanto richiesto dall'art. 48 del codice e dall'apposito paragrafo che precede. Si precisa che in caso di operatore economico plurisoggettivo non ancora costituito è necessario, altresì, rispettare le prescrizioni previste dal comma 8 dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
 7. Una dichiarazione sostitutiva (scheda 1/C) con la quale il concorrente:
 - a. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto, del progetto approvato e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
 - b. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito e nel Capitolato Speciale d'Appalto ed attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di assicurazione, di sicurezza del lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
 - c. rappresenta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

IND05-2018 LETTERA DI INVITO ALLA GARA INFORMALE

- d. dichiara di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e degli impianti di trattamento rifiuti autorizzati, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
 - e. dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
 - f. attesta che, qualora nell'appalto (in tutto o in parte) siano previste categorie di lavoro di fornitura e posa in opera di beni rientranti nell'ambito della circolare n°2357 del 16/05/1996 del Ministero LL. PP. (G.U. del 30/05/1996 n°125) e successive, i fornitori realizzeranno la fornitura di tali prodotti come prescritto nelle specifiche tecniche dell'Azienda ed in conformità ai dettami della suddetta circolare;
 - g. dichiara quanto previsto dalle lett. f-bis) e f-ter) del comma 5 dell'art. 80 del d.gs. 50/2016 e s.m.i.;
 - h. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento reperibile sul sito www.fgvs.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 - i. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR"), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.
8. Una dichiarazione sostitutiva (scheda 1/D) con la quale il concorrente:
- 1) indica il registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura OPPURE il registro delle commissioni provinciali per l'artigianato presso cui è iscritto, precisando gli estremi dell'iscrizione (*numero e data*), la classificazione, il codice ATECO, la propria composizione azionaria e le singole quote di partecipazione detenute dai propri soci con specificati i nominativi dei soci o degli azionisti;
 - 2) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, a partita IVA, l'Agenzia delle Entrate competente per territorio, l'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
 - 3) indica i dati identificativi (*nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica*) del/i titolare/i o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/ tecnico/i, del socio unico persona fisica oppure del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
 - 4) indica eventuali soggetti cessati da una delle cariche previste dall'art. 80, co. 3 del codice nell'anno antecedente la pubblicazione del bando OPPURE dichiara che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'intervallo temporale di interesse.
9. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP (ora ANAC).
10. Ricevuta comprovante la dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo all'Autorità. La mancata prova di detto pagamento sarà causa di esclusione.

CONTENUTO DELLA "BUSTA B-OFFERTA ECONOMICA"

Nella busta "B - OFFERTA ECONOMICA" deve essere contenuta l'offerta, redatta in lingua italiana, che, a pena di esclusione, dovrà essere incondizionata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva (ad esempio, RTI) non ancora costituito, l'offerta e ogni altro elemento richiesto in calce dovranno, a pena di esclusione, essere sottoscritti da tutti gli operatori economici associandi (articolo 48 co. 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.).

A pena di esclusione, l'offerta dovrà indicare i seguenti elementi essenziali:

- l'indicazione precisa ed espressa della gara cui si riferisce l'offerta;
- la qualifica ed il nominativo del firmatario (con carattere stampatello leggibile, meglio ancora se con timbro o in forma dattiloscritta) e la precisa denominazione dell'operatore economico o (eventualmente) del RTI, nel cui interesse l'offerta è presentata;

IND05-2018 LETTERA DI INVITO ALLA GARA INFORMALE

- l'indicazione del ribasso sull'elenco prezzi che il concorrente offre per l'esecuzione dell'appalto al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (cd "oneri di sicurezza interferenziali"). Il ribasso è espresso in cifre ed in lettere.

In argomento, si precisa che:

- in caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale quello espresso in lettere;
- il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale; ulteriori cifre decimali non saranno prese in considerazione;
- non sono comunque ammesse, a pena di esclusione, le offerte plurime, condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate;
- l'offerta non dovrà contenere abrasioni o cancellature e – a pena di esclusione – qualsiasi correzione dovrà essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta.

Ai sensi dell'art. 95, co. 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed a pena di esclusione, il concorrente deve espressamente indicare nell'offerta economica:

1. i propri oneri aziendali relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (cd oneri di sicurezza *ex lege* – art. 26, co. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.);
2. i propri costi della manodopera al fine di consentire alla Stazione Appaltante la verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del codice.

ESCLUSIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE. VERIFICA DI CONGRUITA'

Ai sensi dell'art. 97, co. 8, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. si procederà all'esclusione automatica delle offerte con una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, co. 2 del codice. All'uopo, il seggio di gara – all'atto dell'insediamento ed in seduta pubblica – effettua il sorteggio tra i metodi previsti dalle lett. a), b), c) d) ed e) del comma 2 dell'art. 97 del codice e, se del caso, tra i coefficienti di cui alla lett. e).

In armonia alle Linee Guida n. 4, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, si stabilisce quanto segue:

- a) che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali;
- b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi;
- c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica;
- d) a prescindere dal metodo sorteggiato, per il calcolo dell'anomalia sarà considerato il ribasso offerto fino alla terza cifra decimale.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10 (dieci) e, pertanto, non sia applicabile l'istituto di cui all'art. 97, co. 8, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento potrà procedere alla valutazione della congruità della migliore offerta (o, in seguito all'eventuale esclusione di questa, delle altre che seguono in graduatoria), che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il seggio di gara, nella prima seduta pubblica, verifica la tempestività e la correttezza formale dell'aspetto esteriore dei plichi e della documentazione contenuta all'interno di questi ultimi. Procede, altresì, al sorteggio previsto dall'art. 97, co. 2 del d.lgs. 50/2016 ed alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario contenute nella busta "A".

Al ricorrere delle ipotesi previste dall'art. 83, co. 9 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Seggio di Gara assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.

IND05-2018 LETTERA DI INVITO ALLA GARA INFORMALE

Il seggio di gara esclude i concorrenti in presenza di irregolarità essenziali insanabili, nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta nonché in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Ove necessario, il seggio di gara procede, altresì, nella stessa seduta o in sedute successive, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e delle documentazioni prodotte, nonché delle risultanze del Casellario dell'Autorità e dell'avvenuto versamento del contributo all'ANAC.

Il seggio di gara, qualora debba procedere all'esclusione di un concorrente, ne dà comunicazione agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria e, nel caso di presentazione di falsa dichiarazione o di falsa documentazione, segnala il fatto all'ANAC ai fini dell'adozione da parte di quest'ultima autorità dei provvedimenti di propria competenza. Il seggio di gara si riserva, inoltre, di procedere ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., secondo criteri discrezionali, a ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta della documentazione amministrativa.

Esaurita la fase di ammissione, il seggio di gara procede all'apertura delle buste "B" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e dà pubblica lettura delle offerte presentate. Il seggio di gara procede alla determinazione della soglia di anomalia declinando il metodo precedentemente sorteggiato tra quelli previsti dall'art. 97, co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 97, co. 8 del codice dei contratti, all'esclusione automatica delle offerte anomale, alla formazione della graduatoria ed alla proposta di aggiudicazione. Al contrario, qualora le offerte ammesse siano inferiori a dieci, il seggio di gara formula la proposta di aggiudicazione mediante l'applicazione del criterio del minor prezzo e trasmette la documentazione al Responsabile Unico del Procedimento al fine dell'eventuale attivazione del procedimento ex art. 97, co. 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 85, co. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente primo in graduatoria ed al secondo che segue, l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione. Ai sensi dell'art. 86 del codice dei contratti, la stazione appaltante acquisisce le certificazioni relative ai requisiti auto-dichiarati dal concorrente in sede di offerta. Qualora il possesso del requisito non sia confermato, la stazione appaltante esclude il concorrente nei confronti del quale sia stata accertata la carenza di cui sopra ed interpella l'operatore economico che segue in graduatoria.

Le eventuali esclusioni dal procedimento concorsuale, l'aggiudicazione e l'avvenuta stipula del contratto sono comunicate agli operatori economici di cui al comma 5 lett. a), b) e d) dell'art. 76 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante posta elettronica certificata. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b) dell'art. 76 del codice indicano altresì la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

Sono, altresì, richiamate le disposizioni di cui all'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in ordine alla pubblicazione degli atti del procedimento concorsuale. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato a norma di legge. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa espresso rinvio al d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Trieste rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Avverso gli atti della procedura concorsuale è consentito presentare ricorso, nelle forme di rito, avanti il TAR Friuli Venezia Giulia.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, anche particolari e/o penali raccolti ai sensi delle prescrizioni dettate dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e D.P.R. 412/2000 e s.m.i., saranno trattati nel rispetto del nuovo Regolamento (UE) n.2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, esclusivamente per lo svolgimento della gara regolata dal presente disciplinare. In relazione ai dati sopra richiamati l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 13 e ss. del Regolamento sopra citato (cd "informativa").



L'AMMINISTRATORE UNICO
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
avv. Giorgio Damiani

